STATVTI

Dell'Archiconfraternità del Santissimo Sacramento.

Nella Chiesa de S.ti Celso, & Giuliano in Roma, reformati l'Anno. 1593.



IN ROMA, Appresso li Stampatori Camerali. 1593.

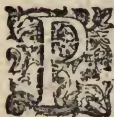




RETTA, che fù nel 1560. la Compagnia del Santissimo Sacramento, nell'honorata Chiesa de gloriosissimi SS. Celso, & Giuliano in Banchi, da i Parochiani di quel tẽpo, mossi dalle cagioni che si leggono nelle Bolle dell'Erettione dalla Santa mem. de Pio Quarto, & Gregorio XIII. Desiderosi di mantenerla con quel modo, che mantenir si sogliono tutte le ben fondate Religioni, e Cittadi stesse, diedero carico de formar Statuti ad alcun di loro fratelli, conforme l'auttorità de i sudetti Santissimi Pontefici. Nobilitata poi finalmente da Sisto.V. di Santa mem. di questo nome d'Archiconfraternità, & occorsi dopò noui casi, & occasioni, sono venuti in parere de riformare gli antichi, & aggiongerne de noui. Onde per ciò fatta più d'una Generale

Congregatione, e dechiaratosi à piena voce, che fusse bene, diedero questo carico alla Congregatione secreta; perche ridotti à buona, & santa forma, fussero poi confirmati nella Generale. Hora si come questo s'è con ogni carità essequito: così faccia Iddio, che siano interamente osseruati à laude sua, & à salute dell'anime nostre. Amen.

Dell'Illustriß. & Reuerendiß. Protettore.
Capitolo Primo.



ERCHE da ben' inteso principio, ne viene mezzo migliore, e desiderato fine. Ordiniamo che la nostra Archiconfraternità procuri di sempre hauere vn' Illustriss. & Reuerendiss. Cardinale Protettore, si come hora habbiamo per gratia d'Iddio l'Illustriss. & Reuerendiss. Cardinale Alessandrino, che nelli nostri bisogni, ci habbia da fauorire con l'auttorità, & aiutare col consiglio. E per conuenienti rispetti vogliamo, che nella elettione de questo chiamataui Generale Congregatione, dopò detta la Messa dello Spirito Santo, gli Signori Priore & Guardiani proponghino tre sogetti, & altritanti la Congregatione, & imbossolati tutti, se ne caui vno per sorte, il che fatto, il Priore, &

Guar-

Guardiani vadino ſubito farle riuerenza, pregando Sua Signoria Illuſtriſsima & Reuerendiſsima à nome de Fratelli, che ſi degni d'accettare queſta noſtra Protettione deſtinatagli dallo Spirito Santo.

Del numero de gli Offitiali. *Cap. II.*

COmandiamo parimente, che nella noſtra Archiconfraternità vi ſiano vn Priore, tre Guardiani, & vna Priora, tutti di qualche cõto. Tredici Conſiglieri, vn Camerlingo, vn Proueditore per le coſe della Cõpagnia, & vn'altro per gli morti, doi Sindici, vn Secretario, vn' Eſſatore delle entrate, doi Aſsiſtenti all'offitio, doi Maſtri di Nouitij, dieci Coriſti, doi Sacreſtani per il Santiſsimo Samento, & altri tanti per l'Oratorio, & finalmente quattro Viſitatori d'infermi, & altre dua infermiere.

Del numero d'altri Offitiali ſalariati. *Cap. III.*



ERCHE non è bene ch'il noſtro Oratorio ſtia ſenza celebraruiſi la Meſſa almeno le feſte, che vi ſi dice l'Offitio; ne, che la Compagnia noſtra

ſtra ſia ſenza Medico, per gli fratelli, & ſorelle pouere, ne ſenza ſeruitori per gli continui biſogni, ch'occorrono: ordiniamo, che ſi tenga vn Cappellano pagato per queſto. Che ſi dia conueniente ſalario ad vn Medico. E ſi paghino doi ſeruitori detti mandatarij. Vogliamo in oltre, che queſti ſi raffermino ò mutino ogn'anno ſecondo i meriti ò demeriti loro, in generale Congregatione con voci ſecrete, ne ſe intenda ottenutoci il partito, ogni volta, che non s'arriui à doi terzi de palle ò faue nere.

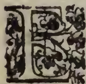
Modo d'eleggere il Priore, & Guardiani. *Cap. IIII.*

PERCHE gliè ragioneuole, ch'ogni fratello habbia parte nell'ellettione de gli Sig. Priore & Guardiani, ordiniamo per ciò, che chiamataſsi Generale Congregatione il giorno della terza feſta di Paſqua de Reſurettione de Chriſto Noſtro Signore, ò la Dominica ſeguente, detta la Meſſa del Spirito Santo col Hinno Veni creator Spiritus, il Priore, & Guardiani d'all'hora proponghino tre ſogetti per il Prior nouo, & altri tanti la Congregatione, & tutti imboſſolati ſe ne caui vno à ſorte, & quello ſia il Priore. L'iſteſſo ſi faccia nell'elettione de' Guardiani nominandoſi però di nouo dodici fratelli nel modo di ſopra, & quello de loro

ſia

ſia il primo che per età, ò dignità ſarà dell'altro giudicato più meriteuole. Queſto ſi faccia in ogni occorrenza che ſe hauerà d'eleggere più d'un' offitiale ad un'iſteſſo grado, ò carico della Compagnia noſtra. Il che fatto il Priore, & Guardiani Vecchi leuatiſi, dalla Banca daranno il loco, Chiaui, & altre loro pertinenze à gli Offitiali noui, vſando le ſolite Cerimonie, che in tal caſo ſi conuengono. Se poi per gratia della Compagnia, ò ſuo bon gouerno meritaſſe l'uno ò dua de queſti d'eſſerne confermati, ciò s'intenda ottenuto quando poſtoſi a partito habbiano riſcoſſo in ſuo fauore gli doi terzi di palle, ò fauenere. Et vſciti d'Offitio per che ogn'uno poſſa godere de gradi, & carichi noſtri gli dechiariamo incapaci di quello per doi anni a venire.

Del modo d'Eleggere gli Conſiglieri. Cap. V.



SSENDO, che col conſiglio de molti ſi può difficilmente errare, aſſignamo per ciò tredici Conſiglieri al noſtro Priore, & Guardiani, nella creatione de quali vogliamo, che prima nominatoſene ſino al numero de vinti, e mandati a partito quelli s'intendino de gli tredici eletti, che de man in mano ſaranno andati più alto, quando però ſe arriui à gli doi terzi de voti.

Queſti

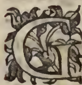
Questi dureranno vn'anno intiero, e parte de loro, pur che non si pasſi la mettà potranno esſere confermati per l'anno à venire, acciò da loro instrutti gli Priore, & Guardiani di quel tempo, più facilmente ministrino il loro offitio.

Del modo d'eleggere gli Offitiali che durino tutto l'anno. Cap. VI.



OGLIAMO, che s'elegghino pure per palle secrete. Il Camerlingo, Secretario, Esſatore dell'entrate, e Proueditore quali durino vn'anno, & come quelli, che haueranno ben'intesi gli negotij della nostra Compagnia, giudichiamo, che sia bene potergli confermare per l'anno à venire.

Modo d'eleggere l'Offitiali dell'Oratorio. Cap. VII.



LI Offitiali c'hanno d'intrauenire al recitar dell'Offitio, tutte le feste, & anco gl'Infermieri vogliamo, che s'elegghino in Congregatione secreta, nel modo, che parerà più spedito e conueniente. Questi si muteranno di tre in tre mesi, e per che tutti gli Fratelli imparino il modo de celebrare questo nostro Santo Offitio, giu

dichiamo

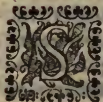
dichiamo bene, che sempre se ne elega qualche vno di nuouo, acciò parte de primi riposino almeno per gli quattro mesi à venire.

Modo di eleggere la Priora. Cap. VIII.



EL L'elettione della Priora, ordiniamo, che intimatasi per questo solo la Cōgregatione generale. Il Priore, & Guardiani facciano elettione di due, o tre dōne di rispetto, & d'altre tante la Congregatione, & passate per palle nel modo solito veduto, se alcune di queste sia incapace della Bossola sēza scoprire altro se imbossolino l'altre, il che fatto vna, se ne caui a sorte, & quella sia la Priora, alla quale si mandi doi fratelli eletti in Congregatione a dargli la noua, & rallegrarsi in nome nostro, che il Signore ce l'habbia data, e che stia mentre viue nell'offitio.

Della pena imposta a chi non accetta il suo offitio. Cap. IX.



E alcuno dalli giuridicamente nominati eletto, non accettasse l'offitio o carico suo, acciochè non ne passi senza castigo, oltre, che sarà

tenuto poco amoreuole della Cópagnia nostra, vogliamo anco, che se sarà il Priore, o l'vno de Guardiani per pena del loro fallo paghino vna torcia di cera bianca, se degli offitiali solo vna falcola di due libre, & per ogni volta, clie ve incorreranno.

Dell'auttorità, & oblighi del Priore. *Cap. X.*

SI come questo nome di Priore dimostra superiorità acciò anco si conosca nel stare, sedere, & commãdare, ordiniamo, che il nostro Priore in ogni occorrenza, si publica come priuata, tenga il primo loco, sia honorato sopra tutti, & commandandoci l'obediamo, sicuri, che egli nõ sia per commandarci cosa, che non fusse in honor d'Iddio, vtile, & reputatione della Compagnia nostra, & in caso, che alcuno acciò contrafacesse, vogliamo ch'egli la prima volta gli dia quella mortificatione, che parerà conuenirsegli, la seconda lo condanni in dua libre di cera biãcá, & la terza radoppi la pena, & l'accresca, conforme al delitto, & in caso, che il delinquente recusasse tal obedienza, vogliamo che lo possa radere del libro de fratelli, ne più vi si rimetta, se prima non pagherà le sudette pene, & per castigo della sua ostinatione,

rimesso lo dechiariamo incapace per quell'ãno d'ogni offitio, & grado che si suol dare nella nostra Cõpagnia, & la prima volta che si farà maritaggio dopò il suo delitto, che non possa nominare, ne meno segli imbossoli figliuola, o d'altra che da lui dependa; sì anco il primo delitto fusse tanto graue, che meritasse d'esser raso alla prima ciò giudicato dalla Cõgregatione Generale, si faccia senza altro aspettare, ne più si rimetta. Ordiniamo, ch'egli chiami le Congregationi, si Generali, come secrete. Che non si faccia cosa alcuna aspettãte alla Compagnia sẽza ordine suo. Che a lui stia il deputare l'hora de dire l'Offitio alle feste. De celebrar la Messa la prima Domenica del mese, doue s'hà egli di ritrouare, sotto la pena di due libre di cera per volta non essendo impedito di legitima causa; del, che n'hauerà particolar cura il Proueditore, ricordãdolo nel fine del suo offitio, acciò se gli riscota la pena. Vogliamo, che ordinariamente, possa cõdẽnare gli fratelli in tre libre di cera biãca, & non di più, saluo però nei casi sudetti, & doue in altro modo sarà disposto. Che nõ determini cosa de rileuo, se prima non n'hauerà cõmissione in Congregatione Generale, o almeno si prima nõ sarà bene cõsiderata insieme da Guardiani, & Consiglieri, ciò però non proceda in caso d'alienatione, o di gran spesa, perche questo

 inten-

intendiamo, che in ogni modo si termini nella Congregatione Generale come cosa, che a tutti s'aspetta. Vogliamo, che il Priore finalmente per riputatione della nostra Cõpagnia, si ritroui a tutte le feste, & Processioni, o d'altre occorrenze publiche della nostra Compagnia, sotto la su detta pena, & il Proueditore ne habbia la cura, nel modo impostoli di sopra.

Dell'assenza de gli Offitiali. Cap. XI.

PVO occorrere, che il Priore, o d'altro offitiale dell'anno intiero, habbia da partirsi di Roma & però, acciò la Compagnia non resti priua a fatto di tal officiale. Ordiniamo, che partitosi prima de sei primi mesi, s'hauerà di star fori l'anno intiero, ò poco meno, se ne faccia vn'altro, seruata la solita forma: se sarãno passati gli sei mesi nel loco del Priore, entri il primo Guardiano, & così di man in mano in cambio d'vn officiale entri l'altro quando sonó duplicati, se non subito, se ne faccia vn'altro nell'vsato modo, se poi hauesse alcuno di loro de star fori per pochi mesi; vogliamo, che s'aspetti, & che in tãto faccia l'offitio suo vn'altro, come di sopra habbiamo detto, e se la sua partita non sarà per repentino caso sia tenuto a prendere licenza dalli Signori Prio-

re, & Guardiani, se sarà il Priore, o Guardiani, ciò facciano in Generale Congregatione, il che tralasciandosi, ordiniamo, che se ne possa eleggere vn'altro nel modo sudetto.

Del carico, & auttorità de i Guardiani. *Cap. XII.*

COMMETTIAMO, Che gli Guardiani come quelli, che rappresentano la psona stessa del nostro Priore, & che dopò lui sono gli primi tenghino il secōdo loco in ogni occorenza, & siano anco parimente rispettati sotto quelle pene, a chi contrafacesse dechiarati di sopra nel Cap. settimo. Dell'auttorità del Priore. vogliamo inoltre che siano sēpre col nostro Priore aiutanddlo, & consigliandolo in tutto quello, che sarà bisogno per la nostra Cōpagnia, & che supplischino al suo diffetto, successiuamēte quādo però ciò gli sarà ordinato da lui, perche ī nessū modo vogliamo, che facciano cosa alcuna da loro, se nō nei casi dechiarati nel Cap. xiij. ordiniamo, che siano presenti a tutte le Congregationi, Processioni, Messe della prima Domenica del mese, Funerale, & a tutte l'altre occorrenze publiche, sotto la pena d'vna libra di cera biāca ogni volta che mancaranno senza causa legitima fatta prima che succeda il fatto, & il Proue

dito-

ditore sia tenuto sotto la istessa pena di darne cōto al fine del loro offitio, acciò se gli possa riscuotere.

Del carico de Consiglieri. *Cap. XIII.*



OGLIAMO, che gli nostri Consiglieri, siano quelli che col Priore, & Guardiani, & altri offitiali, facciano le Congregationi secrete doue si trattarà ciò, che s'habbia di proporre nelle generali, & in caso, che il Priore per suo misfatto, o disegno non lodabile riccercato non chiamasse la Congregatione, ordiniamo, che stia a Guardiani, & Consiglieri il chiamarla, & tal volta ciò facciano gli Consiglieri soli se gli guardiani per compiacere al Priore, o per altro inconueniente si restassero di ciò fare, & quanto sarà terminato in dette Congregationi si generali, come secrete, hora lo dechiariamo per valido, & legitimo come se fusse fatto alla p̄senza del Priore, & Guardiani stessi. E se in questo tempo morisse, s'assentasse, o mancasse in qual si voglia modo alcuno de questi ordiniamo, che gli altri in diffetto di quello, posino eleggere vn'altro, o più se più mancassero; come parerà a loro meglio. Le loro secrete Congregationi, deuono essere de dieci almeno, ma non trouandosi il sudetto numero, la dechiaramo valida

quan-

quando si passarà la mettà de sudetti.

Della pena imposta, che referirà cosa trattata nelle Congregationi. Cap. XIIII.

PER Leuare le sette, & maleuolenze, che sogliono nascere, per le relationi de fratelli acciò ognuno possa proporre ogni suo pẽsiero nelle Congregationi, si generali, come secrete, sẽza tema, che sia riferto ad altri, ordiniamo, ꝑ ciò che nissuno, ardisca di riuelare cosa ĩ quelle trattassi, sotto la pena de libre cinque di cera bianca, & priuatione di voce attiua, & passiua per q̃l l'anno, & in caso d'inobedienza, vogliamo che il Priore possa duplicargli la pena, & ancora raderlo: ma se nell'istesso delitto v'incorresse il Priore, nõ volendo pagare la pena della cera sudetta, possa la Congregatione Generale, castigarlo in quel modo, che gli parerà conueniente.

Dell'Offitio del Camerlengo. Cap. XV.

ORDINIAMO, che il nostro Camerlẽgo tẽga appresso di se gli libri de i crediti, & debiti della Cõpagnia; vogliamo anco, che nelle sue mani vadino tutti gli danari, si certi, come incerti, acciò con quelli proueda a quanto fa-

to farà bisogno, ma auertisca però di non sborsar'oltre la somma d'vn scudo senza mãdato sottoscritto dal Priore d'vno almeno de Guardiani, & dal Secretario per recognitione della mano, & che sia sigillato col nostro solito picciolo sigillo, & acciò contrafacendosi dichiariamo, che il sborso sia mal fatto, & solo a danno suo, vogliamo inoltre, che egli dia poliza de i danari, che gli vanno in mano al Priore, o ad vno de i Guardiani, che si trouerà hauere il libro del rincontro, acciò con quello rincontri ogni mese, & al fine dell'offitio suo, in termine di dieci giorni cõsegni al Camerlengo nouo quanto si trouerà hauer in mano, & saldi in ogni modo gli conti.

Del Offitio del Secretario. *Cap. XVI.*

ORDINIAMO, Che il nostro Secretario come quello per le cui mani hanno da passare tutti gli atti, & contratti della nostra Compagnia, sia Notaro publico matricolato in Roma, che si ritroui in tutte le Congregationi, si generali, come secrete, scriuendo ogni determinatione, & facendone libro. A lui vogliamo che tocchi il pigliare le dimãde in scritto dell'Aggregationi, & viste che siano come s'e determinato nel Capitolo xxiij. riconosciuto, & riferto al Priore il seguito, prenda in Congregatione

tione generale, la commiſsione di quanto hauerà de fare intorno alla Patente. Che à lui tocchi il fare tutti gli Inſtrumenti, Donationi, Inuentarij, & il pigliare tutte le ſicurtà ſpettanti alla noſtra Compagnia. Gli prohibimo anco il leggere ſcrittura di qual ſi voglia ſorte nella Generale Congregatione, ſe prima non ſarà viſta nella ſecreta ò almeno dal Priore con vno de i Guardiani, & acciò contrafacendoſi ſia punito, & determinandoſi ſopra tal ſcrittura lo dichiariamo de neſſun valore.

Dell'Offitio del Proueditore. *Cap. XVII.*

SVbito eletto il noſtro Proueditore, piglierà l'inuentario per mano del Proueditore vecchio cõ l'interuento del Secretario, de tutti gli Mobili della noſtra Compagnia, il che fatto conſegnerà al noſtro Capellano, & Sacreſtano quanto ſarà biſogno per la Capella noſtra del Santiſsimo Sacramẽto. Vogliamo che egli habbia cura della ſolẽnità de tutte le Feſte noſtre. Che ſi dichino tutti gli Officij, Meſſe, & Anniuerſarij, che habbiamo per obligo al ſuo tempo. Che s'accompagni li Fratelli morti alla ſepoltura compartendo le Cere dategli per queſto effetto. Che in vn libro faccia

memoria de Doni, Lassi, Entrate de fratelli, & altre simili cose, per renderne minuto conto quando gli sarà richiesto. Che à lui tocchi il prouedere le cere per la Purificatione, & le Palme, & Oliue per la Domenica dell'Oliua. Che finalmente habbia pensiero, che gli nostri Capellani, Sacrestani, & altri Officiali dell'Oratorio facciano il debito, & ofitio loro.

Dell'Offitio dell'Essatore. Cap. XVIII.

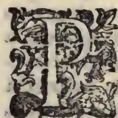
TOCCHERA al nostro Essatore prima data idonea sicurtà, il riscuotere tutte l'entrate della Compagnia nostra, & hauere la cura di trattare per via giuditiaria, contro à chi non pagherà in tempo fino a tanto, che sia pagato, & di man in mano che egli riscuote, cōsegni li denari al Camerlēgo nostro, & perche ogni fatica recerca il suo douuto premio, & anco perche sia più diligente nell'offitio suo, l'assignamo quattro per cento de i riscuossi de lui, oltre al rimborso, che se gli farà de tutte le spese fatte per riscuotere sì ne' giudicij come in ogn'altra cosa. Nè per ciò leuamo la facultà al Camerlengo de riscuotere egli ancora, & da questo non hauendo l'Essatore faticato, manco vogliamo, che ne senta vtile alcuno.

Del-

HAVERANNO carico gli Sindici di riuedere gli conti al Camerlēgo, Proueditore, & altri Officiali, che haueranno hauuto maneggio de danari, mandati, ò d'altre ſcritture, & queſto faranno in termine de dieci giorni dopo, che da i ſudetti gli ſarãno dati i loro libri, & altre chiarezze, cõmettendoli, che ciò facciano con carità & amoreuolezza, tale, che però non preuaglia alla Giuſtitia, il che fatto vogliamo, che riferiſchino in Generale Cõgregatione il ſeguito alla preſenza da gli intereſſati, acciò poſsino defenderſi, & dimoſtrare le loro ragioni, quando vi fuſſe frà di loro diſparere. Et ciò che vi ſarà determinato, lo dechiariamo valido, & inappellabile, quando però alcuno di loro nõ dimoſtraſſe che per errore, ò d'altro fuſſe aggrauato, che in queſto caſo vogliamo, che poſſa eſſer vdito per vn'altra volta in Congregatione Generale, & il Secretario noſtro ſarà rogato de tutto il ſeguito. Et in caſo, che trapaſſato il ſudetto termine gli Sindici non haueſſero adempito quanto quì ſi contiene, gli dechiariamo incorſi nella pena de dieci libre di cera bianca fra tutti dua, & che nõ più poſsino Sindicare, ma in loro cambio ſe ne facciano doi altri, che in altro tanto tempo ſuppliſchi-

plischino al diffetto de primi sotto la sudetta pena quando però, & quelli, & questi non fussero restati da legitima causa impediti, per tale conosciuta dalla Bancha. Et che finalmente habbiano cura, che inuiolabilmente s'osseruino gli decreti della Compagnia nostra, dando conto in General Cõgregatione de i trasgressori de quelli, acciò se li possa prouedere come si conuiene.

Del carico delli Offitiali dell'Oratorio. *Cap. XX.*



ERCHE nel libro dell'Offitio della Madonna solito celebrarsi da noi tutte le feste, vi si troua descritto il carico d'ogni Offitiale, senza replicar altro, cõmettiamo, che quello s'osserui inuiolabilmente sotto l'arbitraria pena del Priore, Guardiano, ò di quello, che in tal caso terrà il loco suo, & ricusandolo, che incorra nelle pene dechiarate nel Capitolo dell'Auttorità del Priore.

Vogliamo anco, che ogni Fratello vada à porsi, & cauarsi il sacco in Sacristia, & inginocchiatosi all'Altare non si leui, se non sente il tocco del campanello, & dopò salutati gli Signori della Banca, & gli altri fratelli, se piglierà l'offitio & carico suo facendo ogni cosa cõ diuotione, altramente possa esser punito come di sopra.

Gli

Gli Mastri de Nouitij, c'hanno la cura ch'ognuno faccia il debito suo, in cotal caso haueranno anco questo nome de Cerimonieri, in tutto quello che occorrerà sì per il dire delli offitij, come nell'ordinar le Procesioni, & altre cose publiche, che posino intrauenire alla Compagnia nostra.

Li Sacrestani dell'Oratorio deuono hauere le chiaui di quello per tenerlo netto, e prouisto, sì per le Congregationi, come per celebrar gli Offitij, & haueranno ricorso al Proueditore per le cere, & altre cose necessarie, quādo alcuno de fratelli, ò sorelle moresse, solicitando, che si esseguisca quel tanto, che si deue in simil caso.

Li Sacristani della Capella haueranno cura d'adornare l'Altare, & la Capella del Sātisimo Sacramento, masime nelle nostre Feste, & quando si fa il Sepolcro, & esser pronti quando si porta il Santiss. Sacramento all'Infermi, per dar ordine a quanto bisogna, facendosi cōsegnare dal Proueditore il Piuiale, il Velo, Cere, & altre cose necessarie per tal seruitio, hauendo d'ogni cosa diligente cura.

Quando, & in chè modo si debbano far le Congregationi Generali. Cap. XXI.


ERCHE nella Generale Congregatione s'ha da terminare gli più importanti nego-

negotij della Compagnia nostra, acciò che rettamente si tratti commettiamo, che ridotti almeno trenta fratelli se inuochi prima l'aiuto dello Spirito santo facendosi l'oratione nel modo descritto nella tauola ordinata per questo. Dopo postosi al suo loco, il Priore con vn Guardiano alla destra, & l'altro alla sinistra, vogliamo, che il Camerlengo, & Proueditore, & Secretario si pōghino dietro al Guardiano della destra, & a quello della sinistra staranno gli Consiglieri postiuisi secondo il grado, & ordine loro. Il resto de i fratelli se accommodino al loro gusto senza hauer loco determinato. Che proponga il Priore tutto quello c'hauerà de dire in nome della Banca dopo dechiaratosi di non hauer altro, ognuno (hauutone licentia dal sudetto) dica ciò che gli pare, Et a tutti sia lecito sempre con carità, & modestia de dire il loro parere sopra quante proposte si faranno, ma ognuno poi al tocco del cāpanello s'acqueti, e taccia sotto la pena de due libre di cera bianca per volta a quello che si mostrarà inobediente. Vogliamo che questa si faccia almeno vna volta al mese. Et che niuno ardischi partirsi di quella senza licenza sotto la pena sudetta in questo Capitolo. Et tutto quello, che nō si potrà determinare à viua voce, vogliamo, che si metta a partito, & quando le palle, ò faue nere sarāno più delle bianche, quelle s'inten-

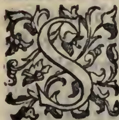
tendono hauer ottenuto il loro penſiero.

De quelli, che non poſſono intrauenire nelle Congregationi ne hauer offitio. Cap. XXII.



ON vogliamo, ch'intrauenghi nelle Congregationi sì Generali come ſecrete, nè meno ſia capace de Offitio alcuno, chi non è ſcritto nel libro de Fratelli. Et che non habbia almeno tredeci anni. Che per qualche ſuo misfatto foſſe ſoſpeſo. Et che fuſſe ſalariato da noi, come il Capellano, Medico, & Mandatari ſe però queſti vltimi tre non fuſſero chiamati dalla ſteſſa Congregatione.

De quelli, che inuitati non vengano alle Congregationi. Cap. XXIII.



E alcuno de Fratelli intimato alle Congregationi Generali mancherà per tre volte continue, lo dechiariamo incapace al primo Maritaggio, che ſi farà d'hauere il noſtro ſolito ſuſsidio per qual ſi voglia Zitella, che da lui dependa, & che non poſſa hauere offitio, ò grado nella noſtra Compagnia per tutto quell'anno, ſe però non mancaſſe per legitima

ma causa demostrata prima, che occorra il fatto al nostro Priore, ò alla Banca, ch'in questo caso non vogliamo, che sia sottoposto alle sudette pene.

Del modo c'habbiano de ammettere l'Aggregationi. Cap. XXIIII.

PERCHE si deue essaudire, chi giustamente ricerca, ordiniamo, che s'aggreghino a noi tutte quelle Compagnie, che per lettere del suo Vescouo saremo fatti certi, che siano rettamente fondate in Chiesa Parochiale sotto questo nome del Sãtissimo Sacramento. Et il nostro Secretario hauerà la cura perche siano riconosciute. Vogliamo in oltre, che la Confraternità, che ricerca l'Aggregatione faccia vn Procuratore per questo particolare a cui dopo, che hauerà egli fatto fede, che la sua Compagnia porta l'hàbito nostro, ò che pensà di portarlo possa egli pigliarlo in nome loro facendosi le solite cerimonie, & dando all'hora quell'Elemosina, che li parerà conuenirsi, & obligando a nome della sudetta Compagnia di dar ogn'anno il giorno, che si fa la nostra Generale Procesṡione per la festa del Corpus Domini, vna Torcia di cera biãca de libre cinque almeno de recognitione per segno, che dipendono da noi.

Che non si portino arme in qual si voglia Congregatione.
Cap. X X V.



ER ouiare alli desordini, & scandoli, che potriano occorrere nelle Congregationi ogni volta che gli Fratelli v'intrauenessero armati perciò ordiniamo, ch'in niun modo ardisca qual si voglia di portarui arme d'alcuna sorte sotto pena de diece libre di cera bianca la prima volta, tutto, che fusse per inauertenza; la seconda, che si radoppij; & la terza come inobediente se intenda casso del tutto. Ne perche quello tale pagata la pena presuma di poterui stare cõ l'arme sudette, commettiamo, che subito intrato, sia tenuto deponerle, altramente lo dechiariamo priuo d'attiua, & passiua voce, oltre le sudette pene, & non obedendo, ch'anco si possa radere come sturbatore della Compagnia nostra.

Dell'accompagnare il Santissimo Sacramento all'Infermi. *Cap.* X X V I.



AVENDOSI da portare il Santissimo Sacramento a gli infermi cõmettiamo, che con ogni riuerenza maggiore sia da fratelli accompagnato, poi che per questo aponto fu eretta la nostra Compagnia.

Che mai non si vada senza il solito Lanternone, Campanello, Baldachino, & Piuiale, & cõ quello maggior numero de torcie bianche, che sia possibile, & hauerà di questo cura il Proueditore facendo ogni opera, perche mai si porti cõ manco de sedici almeno. Preghiamo per ciò gli fratelli, & sorelle nostre, che al tocco della campana per cotal'effetto lascino ogni negotio particolare per accompagnare vn tanto Signore con lumi accesi, si per loro debito come per conseguire l'Indulgenze concesse da molti Pontefici a i fratelli, & sorelle, che si trouerãno pronti a cosi pio, & santo offitio.

Del modo d'accettare gli Fratelli nella Compagnia nostra. Cap. XXVII.

DESIDEROSO qual si sia d'entrare nella Compagnia nostra, vogliamo, ch'egli si dia in nota al nostro Proueditore otto giorni prima, acciò possa scriuere il suo nome nell'Oratorio nostro, perche ognuno de Fratelli possa prẽderne informatione, & dirne il suo parere, & perche egli con ogni diligenza ricerchi del stato, & sua conditione, & ritrouatolo di buona voce & fama datone tal conto al Priore, ò ad vno de Guardiani gli ordinerà a nome de i sudetti, che

egli si ritroui la prima festa nell'hora dell'offitio nell'Oratorio nostro con sacco, torcia, ò falcola per prendere l'habito cō le solite cerimonie descritte nel fine del libro de i nostri Diuini offitij, doue si ritrouerà il Priore, ò l'vno de Guardiani, senza l'interuento de quali non permettiamo tal entrata, se però non sarà disposto in altro modo dal nostro Priore per gratia particolare, ò che non fusse infermo, perche in tal caso cōcludiamo, che senza altra informatione, ò cerimonia, pur che publicamente nō fusse conosciuto infame, possa essere ascritto; ma risanādosi ordiniamo, ch'in termine de doi mesi s'appresenti nell'Oratorio nostro chiamando l'habito nel modo sudetto, altrimente non s'intenda ascritto nel numero de nostri Fratelli.

Del modo di celebrare le Feste, & Processioni solite nella nostra Archiconfraternità.

Cap. XXVIII.



ELEBRA la nostra Archiconfraternità due principalissime Feste a l'anno; la prima delle quali è il giorno del Sacratissimo Corpo de Christo, onde, si come per commodità della Processione Papale fu cō prudenza deferita la nostra il Lunedì, che viene fra

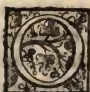
l'ottaua di tal Festa, così cõmettiamo anco, che ogni Fratello vi si ritroui con la sua Torcia bianca, & Habito nostro, ò almeno in Cappa, sì per debito suo, come per conseguire l'Indulgenze concesse da sommi Pontefici. Vogliamo in oltre, che a tal Processione vi si trouino le Zitelle a quali quell'anno haueremo segnato il solito susidio nostro dotale, & col solito panno, Confessate acciò si Communichino nell'Oratorio, al che cõtrafacendosi le dechiariamo del tutto priue della sudetta dote. L'altra Festa è la Sãtissima Circoncisione de Christo alla quale inuitiamo tutti gli Fratelli & commettiamo, che massime dopo il Vespero si trouino tutti alla Processione, che si fa col Santissimo Sacramento intorno all'Isola per l'Oratione delle quaranta hore col loro sacco, & torcia biãca, sotto la pena ad arbitrio del nostro Priore. Starà anco in arbitrio del sudetto di punire quelli, che non si troueranno col loro sacco il Giouedì santo per andar finiti li Offitij a visitare il Santissimo Sepolcro in S. Pietro doue anderà la nostra Compagnia di giorno per giusto rispetto. Ne vogliamo, che intrauenga ad altre Processioni fra l'anno se nõ vede, che ciò facciano l'altre Compagnie più antiche della nostra, & se non saremo in qualche modo inuitati.

Di che

Di che tempo, & quante volte all'anno siano tenuti gli Fratelli a Communicarsi.
Cap. XXIX.

SI come commandiamo, che ogni Fratello si ritroui alla Messa, che si celebra ogni prima Domenica del mese, sotto l'arbitraria pena del nostro Priore, cosi anco essortiamo, che tutti venghino preparati per Communicarsi, il che tralasciandosi da qualch'vno per suo particolare impedimento, che almeno faccia vna elemosina alla Cassetta nostra, pregando Iddio, che lo disponga per l'altra prima Domenica del mese seguente, & quando pure ciò anco tracurasse, la faccia almeno tutti li giorni delle Feste nostre, e più spesso che potrà, auertendo, che chi tralasciasse poi di Communicarsi almeno vna volta all'anno nel giorno della Pasqua di Resurrettione come commanda la Santa Chiesa, lo dechiariamo sospeso per quell'anno della Compagnia, & perseuerãdo in questo mal vso per l'altro anno ancora, che sia raso & arso il suo nome, come indegno di tal Compagnia, & di conuersare con Christiani.

Del modo di alienare Beni Stabili. Cap. XXX.



RDINIAMO, che non si possa vendere, obligare, nè allogare in perpetuo, ò a terza generatione, nè a lungo tempo, beni stabili, censi, & Monti non vacabili della nostra Confraternità, se prima non è risoluto in doi Generali Congregationi conforme, con interuento almeno di quaranta Fratelli vincendosi per doi terzi.

Del modo di nominar Cappellani per le facultà concesse alla Confraternità. Cap. XXXI.

OCCORRENDO, che s'habbia da eleggere noui Cappellani per celebrar le Messe, ò di cambiare gli presenti, acciò che come suol occorrere per ogni lieue causa non si mutino, vogliamo, che se accettino & licenzino in Cõgregatione Generale per partiti secreti, nè s'intenda ottenuto qual de i dua sudetti si trattasse, ogni volta, che non si sia arriuato a i doi terzi de voti, & altrimente facendosi dechiariamo nulla, & de niun valore.

Delli Visitatori d'Infermi. Cap. XXXII.



RDINIAMO, che l'Infermieri hauuta notitia, che alcuno de' nostri Fratelli sia infermo, dua di loro almeno cõ carità vadino à visitarlo, offerendogli il Medico, & portargli la solita elemosina de giulij tre s'hauerà bisogno, ò vero vn pane de zuccaro secondo la conditione dell'Infermo. Che l'esortino à riceuere quanto prima li rimedij spirituali della santa Confessione, & Communione, & occorrendo ritornino più volte, e secondo il bisogno radoppino l'elemosina di saputa però del Priore, ò Guardiani, & aggrauandosi il male, nè essendo chi lo gouerna, vogliamo, che se gli mandi vno ò dua de nostri Fratelli, vsandogli qualche cortesia per ricognitione della amoreuolezza & fatica loro. Che cõ carità li facciano quella seruitù, che si conuiene à tanto bisogno. Et in caso che l'Infermo in termine de quattro giorni dopò auertito non facesse la douuta confessione, & quanto commanda la Santa Madre Chiesa, se sarà per suo difetto, commandiamo, che all'hora s'abbãdoni del tutto, nè più vi si torni, se prima non farà quello a ch'è tenuto ogni buono, & fedel Christiano.

Del modo di alienare Beni Stabili. Cap. XXX.

ORDINIAMO, che non si possa vendere, obligare, nè allogare in perpetuo, ò a terza generatione, nè a lungo tempo, beni stabili, censi, & Monti non vacabili della nostra Confraternità, se prima non è risoluto in doi Generali Congregationi conforme, con interuento almeno di quaranta Fratelli vincendosi per doi terzi.

Del modo di nominar Cappellani per le facultà concesse alla Confraternità. Cap. XXXI.

OCCORRENDO, che s'habbia da eleggere noui Cappellani per celebrar le Messe, ò di cambiare gli presenti, acciò che come suol occorrere per ogni lieue causa non si mutino, vogliamo, che se accettino & licenzino in Cõgregatione Generale per partiti secreti, nè s'intenda ottenuto qual de i dua sudetti si trattasse, ogni volta, che non si sia arriuato a i doi terzi de voti, & altrimente facendosi dechiariamo nulla, & de niun valore.

Delli Visitatori d'Infermi. Cap. XXXII.

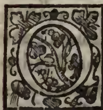


RDINIAMO, che l'Infermieri hauuta notitia, che alcuno de' nostri Fratelli sia infermo, dua di loro almeno cō carità vadino à visitarlo, offerendogli il Medico, & portargli la solita elemosina de giulij tre s'hauerà bisogno, ò vero vn pane de zuccaro secondo la conditione dell'Infermo. Che l'esortino à riceuere quanto prima li rimedij spirituali della santa Confessione, & Communione, & occorrendo ritornino più volte, e secondo il bisogno radoppino l'elemosina di saputa però del Priore, ò Guardiani, & aggrauandosi il male, nè essendo chi lo gouerna, vogliamo, che se gli mandi vno ò dua de nostri Fratelli, vsandogli qualche cortesia per ricognitione della amoreuolezza & fatica loro. Che cō carità li facciano quella seruitù, che si conuiene à tanto bisogno. Et in caso che l'Infermo in termine de quattro giorni dopò auertito non facesse la douuta confessione, & quanto commanda la Santa Madre Chiesa, se sarà per suo difetto, commandiamo, che all'hora s'abbādoni del tutto, nè più vi si torni, se prima non farà quello a ch'è tenuto ogni buono, & fedel Christiano.

Modo d'accompagnare gli Fratelli morti alla ſepoltura. Cap. XXXIII.

ELLA morte di qualch'vno de noſtri Fratelli, vogliamo, che con l'habito s'accompagni alla ſepoltura, & che s'adopri il noſtro Paglio, & Cateletto, non hauendo egli ordinato altrimente, & eſſendo pouero, che ſi faccia ſepellire a ſpeſe della Compagnia, ſe però ciò ſarà giudicato bene dal Priore, ò Guardiani noſtri. Ordiniamo anco, che tutti gli Fratelli che ſaranno auiſati della morte ſua, gli dichino cinque Pater noſtri, & tante altre Aue Marie, col Requiem æternam, & il noſtro Cappellano la mattina ſeguente non impedita di feſta, gli celebri la ſolita Meſſa per li Defonti.

Dell'Anniuerſarij. Cap. XXXIIII.

RDINIAMO, che ogni primo Lunedì del meſe ſi celebri l'Anniuerſario per tutti li Fratelli, & Sorelle defonti. Et ſe alcuno de Cōfrati laſſerà ſcudi cinque d'oro, & chi non è della Compagnia ne darà dieci, vogliamo, che ſe ſcriui al libro delli Anniuerſarij maggiori da farſi il meſe di Nouēbre, nel quale

ſi fa

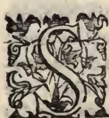
si fa cõmemoratione de tutti li Benefattori, che sono stati della Compagnia nostra, tanto in vita come dopo. Et lasciando alcuno la somma de scudi vinticinque, oltra l'esser nominato come di sopra; che se li faccia ogn'anno vn'Anniuersario nella Chiesa nostra nel giorno della morte di detto Benefattore. Et per ogni lasso, che ascenda alla somma de scudi cinquanta, riscosso che sarà, vogliamo, che ogn'anno se gli faccia vn'Anniuersario nella Chiesa, doue sarà sepolto in Roma il giorno ordinato dal Signor Priore, quando non sia in altro modo disposto dal sudetto Legatario.

De Benefattori. *Cap.* XXXV.



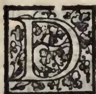
ORDINIAMO, che oltre il libro, che deue essere nel nostro Archiuio de Benefattori, sia ancora li nomi loro scritti in vna tauola nel nostro Oratorio, acciò del continuo se ricordiamo de fare Oratione per loro, & per incitare li altri a Benefitiare la Compagnia.

Delli Pupilli lasciati dalli Fratelli Defunti.
Cap. XXXVI.



E alcuno de Confrati hauendo figliuoli Pupilli, senza far testamento venisse a morte, non hauendo quelli legitimi defensori, vogliamo, che gli Offitiali della nostra Cõpagnia con il consenso della Generale Congregatione piglino iuridicamente la tutela, & con amor paterno diano ricapito alle persone, & robbe loro, operando; che di tutto se ne faccia memoria nel nostro Archiuio.

Delle Liti, & Differenze, che nascono fra di loro Fratelli. Cap. XXXVII.



EVE guardarsi ogni Fratello di non prendere Lite, disparere, ò differenza con altro, & in caso, che ciò auuenga; ordiniamo, che si rimetta ogni cosa in mano delli Signori Priore, & Guardiani, acciò essendo per causa di pretendenza d'honore, questi la commodino, & se sarà di robba posśino suadergli à compromettere le loro ragioni in persone honorate, & della professione, perche ognuno habbia il suo senza strepito, disordine, & scandolo; acciò ch'ogni altro

altro prenda essempio della Compagnia nostra di bene, & Christianamente viuere, al che contrafacendosi lo condanniamo in cinque libre di cera bianca, & ricusando tal castigo, lo dechiariamo incorso nel Capitolo della auttorità del Priore.

Peso, & distributione delle Candele della Purificatione. Cap. XXXVIII.



SSENDO consueto per supplire alle molte, & varie spese della nostra Archiconfraternità che gli nostri Fratelli vna volta l'anno paghino baiocchi vinti, & Sorelle dieci per ciascuna, cõmandiamo che ciò si faccia nella festa della Purificatione di N. S. mentre si distribuiscono le candele benedette, & perche non nasca disordine nel distribuirle, ordiniamo che quella de Nostro Signore sia de libre otto, Dell'Illustrissimo Protettore de cinque, d'altri Illustrissimi quattro, a' Reuerẽdissimi Vescoui, & Prelati tre, alli Signori Priore, & Guardiani dua, al Camerlengo, Proueditore, Consiglieri, Cappellani, Officiali mezza libra, & Medico vna. Alli altri Officiali come Infermieri, Infermiere, Tredici Consiglieri, Sindici, Mastri de Nouitij, Coristi, Sagrestani, Secretario, Essa-

tore di oncie otto, alli Confrati, & Sorelle de quattro alli Mandatarij, & ad altri soliti a dargliele de tre; La Cãdela a Nostro Signore, all'Illustrissimo Protettore la porterà il Priore, & Guardiani; à gli Prelati, & Persone di conto, il Camerlingo col Priore de Consiglieri, & il restante si distribuischino alla Banca secondo il solito.

Offitio del Cappellano. Cap. XXXIX.



SI ordina, che la nostra Archicõfraternità habbia sempre vn Reuer. Cappellano amouibile ad arbitrio della General Congregatione, che sia tenuto all'infrascritte cose. Che ogni mattina all'Alba celebri la prima Messa all'Altare del Sãtiss. Sacramento, & non altroue, eccetto le prime Domeniche di ciascun mese nelle quali dirà la Messa piana nel loco, & hora, che li sarà ordinato dalli Signori Guardiani, douendo loro esser presenti a detta Messa. Sia tenuto con la Cotta accompagnare il Santissimo Sacramento ogni volta, che sarà portato all'Infermi. D'intrauenire à tutte le nostre Processioni, & ogni volta, che la Compagnia anderà con l'habito fora, egli l'accompagnerà vestito di Cotta, & Stola. A lui tocchi a fare le

Ceri-

Cerimonie, che ſi fanno quando entra alcun Nouitio nella noſtra Compagnia. Accompagnerà gli Fratelli morti alla ſepoltura hauendo dalli heredi per elemoſina quel tanto che ſi ſuol dare alli altri Curati; & eſſendo poueri hauerà dalla Compagnia baiocchi cinque, nè manchi la mattina ſeguente celebrare la Meſſa delli defonti per l'anima ſua. Ricordi a gli Offitiali di eſſequire il carico delli Anniuerſarij. Che finalmente dia ſecurtà delle robbe conſignategli per inuentario, & che v'habbia buona cura nõ preſtandoli a qual ſi voglia ſenza saputa de l'vno almeno de i Signori Guardiani, altrimente facendo ſi poſſa mutare.

Delli Mandatarij. Cap. XL.

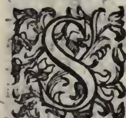


OGLIAMO, che il carico delli noſtri Mãdatarij ſia de chiamare li Fratelli, & Sorelle alle Congregationi, Proceſsioni, Morti, Anniuerſarij, alle Quaranta hore, & eſſere in detti tempi, & in ogni altra occorrenza, che biſognerà. Che tacino le coſe noſtre, & obediſchino gli Signori Offitiali, portando riuerẽza a tutti gli noſtri Fratelli. Che vno di loro almeno ſi ritroui quando ſi porta il Santiſsimo Sacramento all'Infermi. Alla prima Meſſa ogni mattina per far la cerca

con

con la caſſetta della quale hauerà baiocchi cinquanta ogni fin del meſe. Della elemoſina, ch'egli hauerà il Sabbato andando fuori con la ſudetta caſſetta baiocchi quindeci per ſcudo. Per la cura poi, c'haueranno gli Mandatarij d'intimare la Compagnia a morti, vogliamo c'habbiano ognuno di loro baiocchi quindeci da quelli del defonto, ma occorrendo, che ſi ſepeliſca per amor de Dio haueranno ſolo la metà ſenza poterne adimandar altro. Che ſiano ſalariati nel modo, che ſi conueniranno con gli Signori Offitiali, intendendo ſempre, che ſe li diano li veſtimenti roſsi, ne mai ſe gli mutino ſenza il conſenſo della Generale Congregatione, & in caſo, che ſi mandaſſero via, vogliamo, che reſtituiſchino li ſudetti veſtimenti.

Del tempo, & modo, che s'ha da tenere nel Maritaggio. Cap. XLI.


I come per carità acciò le pouere Zitelle fidate nella ſperanza d'eſſere ſouenute ſi mãtenghino nella loro pudicitia, ordiniamo, che de i ſoprauanzi dell'Entrate noſtre, & per ſodisfare à gli oblighi ſe ne maritano ogn'anno quattro almeno, aſsignandoli ſcudi vinti per vna, & tredici palmi di riuerſo

rosso de Milano, & perche questo sussidio sia dispensato con quella prudenza maggiore, che sarà possibile, non vogliamo, che da questo siano capaci quelle Zitelle, che per doi anni prima non saranno ascritte nel libro delle Sorelle nostre, ò le Madri loro, ò gli loro Padri al libro de Fratelli, dechiarando, che gli assignati solo al libro delle candele, che si danno il giorno della Purificatione non siano comprese. Che siano pouere, honeste, & realmente Vergini. Che non tenghino cattiue pratiche. Che non stiano ò siano state come serue ad altrui seruitij, & che finalmente osseruino quanto si dichiara nella Poliza solita mandarseli dopo fatta la nostra Processione del Corpus Domini, nella quale vogliamo, ch'intrauenghino nel modo, che saranno auisate dal Priore, & Guardiani quãdo li porteranno il Panno, & contrafacendosi le dechiariamo priue dal sudetto sussidio dotale. Et perche dalle cose sudette ne habbiamo quella maggior chiarezza, che per noi si possa, dopo, che in Congregatione Generale chiamatasi per questo s'hauerà ordinato, che solo per otto giorni a venire s'accetterãno gli Memoriali per tal effetto, si farà anco elettione de sei Fratelli di età matura ò per altro honesti, & de buoni costumi, che partitisi in due visite a tre per volta, poscia che la terza visita sarà delli Signori Priore, &

Guardiani, vadino a ricercare se le nominate saranno come l'habbiamo descritte, il che finito per tutto il Giouedì presente alla sudetta Festa, & ritiratisi quelli delle tre visite con il Camerlingo, Proueditore, & Sacrestano nel Oratorio nostro dopò vdita la Messa dello Spirito santo, & secondo le loro conscienze giudicato quali siano de esser ammesse, quelle sole s'imbossoleranno, senza ponto scoprire il diffetto dell'altre, & cauate per sorte nella sudetta Congregatione Generale sino il numero ordinato se le manderanno gli Mandatarij a dargli la noua, & dopo il Priore, & Guardiani a commodo loro li porteranno il sudetto Panno lasciandoli vna poliza di quello, c'hauerãno da fare per il giorno della nostra Procesione. Et volendo altri aggiongerne oltre il stabilito nostro numero col asignarle la dote del suo, pur che sia in tempo di poterle visitare, trouate da i Visitatori conforme a gli ordini nostri tutto, che non siano dalla Cõpagnia nostra, si come vogliamo esser tenuti alla spesa del Panno cosi commandiamo, che subito ammesse, gli obligati facciano il deposito del loro susidio in mano del Camerlingo nostro, altrimente non s'ammettino alla Procesione, & s'intendino priue, al che contrafacendo si siano tenuti gli Signori Offitiali rileuare la Cõpagnia d'ogni danno, & spesa, che per ciò li potesse

tesse

tesse venire hauendo loro però, & la Compagnia stessa sempre regresso contro gli principali debitori. Vogliamo in oltre, che dopò maritate non posino per via di ragione dimandare per quattro mesi a venire il detto susidio dotale, acciò la Compagnia habbia commodità di trouarlo, & a ciò contrafacendosi, si dechiariamo non obligati a tale sborso, se anco alcuna delle sudette proponesse di farsi Monaca, tanto vogliamo esser tenuti come se fusse maritata, & hauuta sicurtà de restitutione in caso, che lasciasse l'habito Monastico con vscir dal Monasterio, faremo il sborso nel tẽpo come di sopra.

Modo de suspendere alcuno delli presenti Statuti. Cap. XLII.

PERCHE sarebbe imposibile potere prouedere a tutte quelle cose, che alla giornata per la varietà de tempi occorrono per ciò ordiniamo, che in ogni occorrenza ò bisogno si possa sospendere qual si sia de questi Capitoli in Generale Congregatione, con il numero almeno di quaranta Fratelli, vincendosi per tre quarti, & dopò quel fatto dechiariamo, che il sudetto Capitolo vaglia come prima.

Che gli Offitiali che verranno non possino retrattare le cose fatte da altri Offitiali. Cap. XLIII.

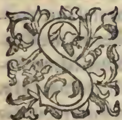

RDINIAMO, che li Offitiali di tempo in tempo creati dalla nostra Compagnia non possino in alcun modo retrattare le cose già fatte dalli passati senza espressa commissione datagli dalla solita Generale Congregatione, & a ciò contrafacendosi lo dechiariamo di nissun valore.

Che nelle Congregationi sempre si leggino doi de questi decreti. Cap. XLIIII.


CCIO ch'ognuno de Fratelli possa in poco tempo sapere quanto si contiene ne i Statuti, & Decreti nostri, cõmandiamo, che in ogni Cõgregatione Generale, se ne legga almeno dua dopò l'Oratione, che si fa nel principio, & masime quelli, che saranno più a proposito di quello, che all'hora se haurà di trattare.

Che

Che possa dechiarare gli dubij de i nostri Decreti. Cap XLV.



E, in alcun tempo mai, ò per qual si voglia causa nascesse qualche dubio in qual si sia de nostri Capitoli & decreti, ordiniamo, che il Priore, Guardiani, & Consiglieri ò maggior parte inuocato l'aiuto dello Spirito santo gli diano quel senso, che a loro parerà più conuenirsele, & così dechiarato se osserui per sempre.

Capitolo de leggere a gli Nouitij fatta la loro entrata. Cap. XLVI.



I come per seruire a Dio benedetto in salute dell'anima nostra, oltre all'essere Christiano, vi sete anco per vostra elettione tocco dal Spirito santo, risoluto d'entrare nella nostra Compagnia; così v'essortiamo, che vi sforziate da viuere conforme al nome vostro lasciando i vitij, & rafrenando gli habiti corrotti con la virtù dell'obedienza, osseruando oltre gli commandamenti de Dio, & Sãta Chiesa quanto si cõtiene nelli decreti nostri. Vogliamo, che siate obediente, & che honorate

gli noſtri maggiori. Che in Compagnia, ò Cõgregationi ſeruate il ſilentio, & parlando con licenza del noſtro Priore, ſiate modeſto, & diſcreto, non riuelando coſa iui trattata ſotto pena poſta ne i decreti noſtri, che vi moſtrate ſollicito ad accompagnare il Santiſsimo Sacramento a gli Infermi, & fratelli defonti alla ſepoltura; pregandoli da Iddio la miſericordia de ſuoi peccati, con dirle cinque Pater noſter, & altre tante Aue Marie, & Requiem æternam, & à tutte l'occorrenze noſtre sì de Proceſsioni come d'ogn'altra coſa. Ordiniamo, che vi cõfeſſate tutte le prime Domeniche del meſe, alla noſtra ſolita Meſſa, ò almeno à tutte le feſte principali dell'anno. Il giorno cioè del Natale de N. S. la Feſta della ſua Circonciſione, la Purificatione, il giorno del Corpus Domini, & finalmente alla Paſqua di Reſurrettione. Che pagate le taſſe ſi ordinarie, come ſtraordinarie. Nè vogliamo, che mai veſtito dell'habito, entrate in Hoſterie, Tauerne, ò in lochi dishoneſti. Ne che ſeminate zizanie nella noſtra Compagnia ſotto la pena d'eſſer raſo, & ſotto l'iſteſſa pena incorrerete ogni volta, che per qual ſi voglia cauſa grauemẽte ingiuriaſte qualche Fratello. Ma facendo queſtione ſeco cõmettendo qualche ſcandolo ò altro delitto; ben che minimo vi dechiariamo adeſso per all'hora aſsentato

dalla

dalla Compagnia nostra per vn'anno, & finito il tempo, vogliamo, che intrate come Nouitio. Se mai per qual si voglia causa fusti da Giudice Criminale condennato sarete, anco per tal atto priuo della Compagnia nostra. Ci gioua credere essendo entrato con tanta prontezza, che vi sforzarete anco di viuere conforme a i decreti nostri, mostrandoui specchio manifesto di buono, & santo essempio ad ogn'vno, così ve lo conceda Iddio. Andate in pace.

In Congregatione Generale furno eletti per riuedere & correggere gli sudetti Decreti gl'infrascritti Fratelli; cioè,

Il molto Reuer. & Eccell. Sig. Domenico Brino da Crema Priore di questa Compagnia.

Il Sig. Francesco Parisio Bolognese } Guardiani.
Il S. Gio. Battista Cenni da Mõtealbodo }

L'Eccell. Sig. Domenico Sauorgnano da Brisighella.

L'Eccell. Sig. Andrea Oriolo da Brisighella.

Il Sig. Cauallier Gioseffe Zerla.

M. Gioseffe Cusano Milanese.

M. Alessandro Bosso Bolognese.

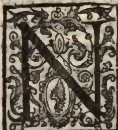
M. Vito Tagliaferro.

M. Gio. Battista Martino.

M. Montano Montani Sabinese.

FOR-

FORMA DELLA POLIZA del solito Sussidio Dotale alle Zitelle, con gli loro oblighi.



OI Priore, & Guardiani della Venerabile Archiconfraternità del Santissimo Sacramento nella Chiesa de Santi Celso, e Giuliano di Roma, facciamo fede d'hauere segnato quest'anno il solito Sussidio Dotale de scudi vinti di moneta a N. Zitella figliuola di N. con obligo però che non si mariti fuor di Roma, ne maritata habiti fuori. Non concluda il matrimonio senza nostra licenza in scritto, il che non se gli negherà quando si troui meriteuole, Che porti la fede di Notaro, ò dal Parochiano, al nostro Secretario, che il matrimonio sia cõtratto cõforme alla dispositione del Sacro Cõcilio di Trento acciò possa fargli il suo Mandato. Che sempre viua honestamente, & per essere sicuri de questo, vogliamo, ch'ogni doi anni mentre starà Zitella ci porti questa nostra Patente con vna informatione in scritto, doue per l'adietro habbia habitato, & stia all'hora acciò potiamo informarsi se merlti, che gli sia confermata, che altrimente l'intendiamo nulla. Ne vogliamo essere tenuti al sborso di detto Sussidio senza hauere sua idonea sicurtà, che s'obli-

ghi, de restituirci questi danari in caso, che morisse senza figliuoli legitimi, ò incorresse in vno de i sudetti deuieti, perche ò prima, ò dopò maritata incorsaui, si dechiariamo di non essere obligati a cosa alcuna, & in fede questa sarà da noi, & dal Secretario nostro sottoscritta, & col solito nostro sigillo sigillata. Data in Roma dell'Oratorio nostro; questo dì

FORMA DELLA POLIZA che si lascia alle Zitelle quando se gli porta il Panno.

A dì Mese & Anno.

N. Figliuola di N. habita . . . Si ritrouerà Lunedì mattina all'Oratorio nostro de Santi Celso, e Giuliano, Confessata per riceuere il Santissimo Sacramento, & accompagnare la processione col solito panno, a hore 11. & ci presenterà questa poliza, & à ciò contrafacendo la dechiariamo priua del nostro Sussidio Dotale.

Il Nome del Priore.

Sigillo piccolo della Compagnia.

FOR-



RATER Michael Episcopus Albanen. S. R. E. Cardinalis Alexandrinus nũcupatus Protector, Dominicus Brinus I. V. D. & Presbyter Cremen̄. Prior Lelius Mangilus Bergomen. Ioannes Baptista Cennus, ac Diomedes Ricius Laici Custodes Ven. Archiconfraternitatis Sanctissimi Corporis Christi in Collegiata Ecclesia SS. Martyrum Celsi, & Iuliani de Vrbe dilectis nostris in Christo Charissimis DD. Priori, Custodibus, Officialibus, cæterisq. Confratribus Coufraternitatis, seu Scolæ Sãctissimi Sacramenti in Ven. Ecclesia N. Ciuitatis, vel diœc. N. legitimè erectæ, & institutæ, pręsentes nostras patentes literas visuris atq; inspecturis Salutem in Domino sempiternam sincere vestræ deuotionis affectus erga Sacratissimũ D. N. Iesu Christi Corpus, quo & illius paterno ac infinito amore quotidie animę fidelium pascuntur Angelica natura in Sancta Sãctarum Festum facit, ac filius iniquitatis contremiscit libẽter inducimur, vt Cælestis benedictionis abundantia ac sacrarum Indulgẽtiarum Thesauris, quas à summa Dei clementia per Beatissimorum Rom. Põtificum dispensationem consecuti sumus, ad ipsius Dei Omnipotentis gloriam & animarum vestrarum salutem pro

pagari cupientes, ac toto cordis affectu expetentes, vt fidelium deuotio, cultusq́. erga admirabile istud Sacramentum vbiq; augeatur, ex facultate nobis & eidem nostræ Archiconfraternitati, per Rom. Pontifices tradita concessa, & confirmata, aggregamus, specialisq́. gratias, & dona eidem nostrę Archiconfraternitati concessas, & concessa libẽter communicamus, quos eiusdem Sanctissimi Sacramenti cultu, alijsq́. Christianæ charitatis operibus piæ, diligenterq; versari intelligi, quiq. à nobis hanc ipsam aggregationem deuotè, & humiliter exposcunt. Cum itaq; nuper dilecti nobis in Christo Prior, Custodes ac Officiales & alij Confratres Confraternitatis, seu Scolæ Sãctissimi Corporis Christi prædicti per prouidum uirum N. eorum Procuratorem ad id per eos specialiter constitutum, nobis humiliter exponi fecerint, quòd ipsi singulari erga dictã nostrã Archiconfraternitatem charitate ducti, ac magno deuotionis zelo inuitati in cultu, seu custodia eiusdem Sanctissimi Sacramenti, ac alijs pijs, & bonis operibus se exercere cupiant, & propterea eidem nostræ Archicõfraternitati perpetuò aggregari, & sub illius protectione recipi, & permanere membrum, seu grangiam effici debita cum instantia postulauerint, eandemq. nostram Archiconfraternitatem vti matrem agnoscere, & ipsi obedire promiserunt. Nos propterea pijs eorũ

votis

votis inclinati, & fraterne charitatis studio prose qui volētes ad augumentū cultus, & venerationē eiusdem Sacratissimi Corporis Christi, & Beatissimæ eius Gloriosæ Genitricis, & SS. Apostolorum Petri, & Pauli, necnon Martyrum Celsi, & Iuliani, totiusq. Cælestis Curiæ gloriam vigorę facultatis eidem nostrę Archiconfraternitati per re. me. Sixtum Papam Quintum, sub dat. Romæ, apud Sanctum Marcum, tertio Idus Iulij, Anno tertio concessa (Sixtus) & alijs omnibus melioribus modo via iure, & forma, quibus magis melius possumus, & debemus Confraternitatem eādem, omnesq. & singulos illius vtriusq. sexus Cōfratres nūc, & pro tempore existen. eidem nostræ Archiconfraternitati tenore præsentium perpetuò, etiam cum vsu habitus albi, & insignibus aggregamus, in illiusq. membrum assumimus, necnon Confraternitati, & Confratribus prædictis, omnes, & singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, relaxationes, aliasq. gratias, & facultates nobis, & Archiconfraternitati nostræ à fe. re. Pio Papa Quarto, Gregorio XIII. Sixto V. alijsq. Rom. Pontificibus, & Apostolica Sede concessas, & indultas cōicamus, itaut ipsi Confratręs vtriusq. sexus eque pariter consequantur, & gaudeant. Indulgentiæ verò, & gratiæ, ab Apostolica Sede dictæ nostræ Archiconfraternitati concessæ continētur in Libello impresso à nostro Se-

sti festiuitate, quando nostram, infra octauam Sanctissimi Sacramenti facimus Processionẽ annis singulis hic Romæ, in signum recognitionis, & superioritatis eidem nostræ Archicõfraternitas, in manibus nostri pro tempore existen. Camerarij effectualiter erogare teneantur, & si qua alia in eadem Ciuitate, Terra, seu loco Confraternitas reperiatur aggregata, pręsentes nostrę litteræ nullius sint roboris, & momenti, nec illi, seu illis in aliquo suffragentur, in quorum fidem pręsentes nostræ litteræ manu DD. Prioris, & Custodum subscriptæ, ac per infrascriptum eiusdem Archiconfraternitatis Secretarium; ac eiusdem soliti sigilli appensione muniri fecimus, & iussimus, Dat.

Dominicus Brunus, Prior.

Lelius Mangillus Custos.

Ioannes Baptista Cennus, Custos.

Diomedes Ricius Custos.

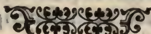
Andreas Oriolus Secretarius.

SOM-

SOMMARIO

Delle Indulgentie, e gratie.

CONCESSE DA SOMMI PONTEfici alla Venerabile Confraternità del Santiſs. Corpo di Chriſto, inſtituita nella Chieſa di SS. Celſo e Giuliano di Roma, ſita nella via de Banchi.





PRIMA la fe. re. di Pio Papa IIII. nella Erettione che fece nella ſudetta Confraternità, concede alli Confratri di detta Confraternità, che ſaranno pro tempore licentia di poter fare cõſtitutioni, e ſtatuti per il felice regimento, gouerno, & conſeruatione di detta Cõfraternità, e quelli poter mutare, correggere, & fare di nuouo ſecondo occorrerà per la mutatione e varietà de tempi, concede facultà di potere adimandare Legati che ſaranno fatti alla detta Confraternità, & prendere poſſeſſo delle heredità che gli ſaranno laſciate.

Ancora gli concede tutte le Indulgentie, priuilegij, immunità, eſentioni, libertà, fauori, in-

dulti,

dulti, e gratie spirituali, e temporali, che hanno, e godono le altre simili Confraternità di Roma, & loro Confratri, quali posſino vſare, e godere senza alcuna differentia.

Ancora communica alla detta Cõfraternità, & suoi Confratri pro tẽpore tutti priuilegij, eſentioni, gratie, & indulti alle altre Confraternità conceſsi, & che ſi concederanno.

Ancora concede tanto a quelli di detta Confraternità, quanto alli altri fideli Christiani dell'uno, & l'altro ſeſſo, quali nella Feſtą del Santiſsimo Corpo di Christo, ſi confeſſaranno, & communicaranno nella detta Chieſa di S. Celſo, e Iuliano, Indulgentia plenaria, e remiſsione di tutti li loro peccati.

Ancora a tutti quelli che con lumi acceſi, accompagnaranno il Santiſsimo Sacramento del Corpo di Christo, quando e portato fuora della detta Chieſa, concede cento anni de Indulgentia per ciaſcuno ciaſcuna volta che lo faranno.

Ancora concede a tutti quelli che viſitaranno li Confratri di detta Confraternità infermi, 100. anni de Indulg. per ciaſcuna volta che lo farãno.

Ancora concede a tutti quelli che accompagnaranno li corpi morti delli fratelli, o ſorelle di detta Confraternità alla ſepoltura, cento anni de Indulgentia per ciaſcuna volta che lo farãno.

Ancora concede a tutti quelli che viſitarãno

li Con-

li Confratri di eſſa Confraternità incarcerati, cẽto anni de Indulgentia per ciaſcuna volta, che lo faranno.

Ancora concede a tutti quelli, che porgeranno elemoſina alla detta Confraternità per mantenimento di eſſa; 100. anni de Indulgentia per ogni volta che lo faranno.

Ancora cõcede a tutti quelli di detta Confraternità che ſi confeſſaranno, e communicaranno ogni meſe, & dinanzi al Santiſsimo Sacramento diranno cinque Paternoſtri, e cinque Aue Marie, pregando per la felice cõſeruatione del Sommo Pontefice, & eſſaltatione della S. Romana Chieſa, & della fede Orthodoxa, cento anni de Indulgentia, per ciaſcuna volta che lo faranno.

Ancora concede a tutti quelli che deuotamẽte viſitaranno il Santiſsimo Sacramento del Corpo di Chriſto, nella detta Chieſa di S. Celſo, e Giuliano, e diranno cinque Paternoſtri, & cinq; Auemarie, cinquãta anni de Indulgentia per ciaſcuna volta che lo faranno.

Ancora a tutti quelli che daranno torcie per accompagnare il Santiſsimo Sacramẽto del Corpo di Chriſto, concede venticinque anni de Indulgẽtia per ciaſcuna volta che ciaſcuna di dette torcie ſe accenderà per tal effetto.

Ancora concede a tutti quelli che per le anime delli morti, diranno cinque Paternoſtri, e cin-

que Auemarie, & vna volta il Requiem æternã, cento anni delle ingionte penitentie, e tãte volte, quanto ciò faranno. Come amplamente appare per lettere di detto Papa Pio Quarto, date Roma appresso S. Marco, sotto li xxiiij. d'Agosto, 1560. Anno primo del suo Pontificato.



OPOI la Sãta memoria di Papa Gregorio xiij. Concede perpetuamente a tutti li fideli Christiani dell'vno, & l'altro sesso, che veramẽte pentiti, cõfessati, e communicati, visitarãno la Capella del Santissimo Corpo di Christo della detta Confraternità in detta Chiesa di Santi Celso, & Giuliano, il giorno della Circoncisione del Nostro Signore Giesù Christo, che è il primo dì del mese di Genaro, cominciando dalli primi vesperi per tutto il dì sudetto, e pregherãno il Signore Iddio per il felice stato, & esaltatione della S. Madre Chiesa, pace vnione, tra li Principi Christiani, & estirpatione dell'heresie, Indulgentia plenaria, assolutione, e remissione di tutti li loro peccati.

Ancora cõcede a tutti li fideli Christiani dell'vno, & l'altro sesso, che veramente pentiti, confessati, e communicati, visitaranno la sudetta Capella il Lunedì infra l'ottaua della solennità del Santissimo Corpo di Christo, nel qual giorno la sudetta Confraternità sol fare la solenne Proces-

ſione del Sātiſsimo Corpo di Chriſto, cominciā-do dalli primi veſpri,& per tutto il giorno ſudetto,e pregheranno come ſopra, Indulgentia plenaria, e remiſsione, aſſolutione di tutti li loro peccati.

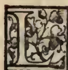
Ancora cōcede a tutti li fideli Chriſtiani dell'vno,& l'altro ſeſſo parimente pentiti, confeſſati,e communicati come ſopra che interueranno all'Oratione delle Quarant'hore, che ſi ponerà da detta Confraternità, il giorno ſudetto della Circoncisione di N. S. proceſsionalmente dopò veſpro per il ſpatio, & mentre durerà detta Oratione, Indulgentia plenaria,aſſolutione, e remiſsione di tutti li loro peccati, come a pieno appare per il ſuo Breue,dato alli 27.di Decembre,1578. Anno ſeſto del ſuo Pontificato.

Ancora cōcede a perpetua memoria a tutti li fideli Chriſtiani dell'vno, & l'altro ſeſſo,quali entraranno nella detta Confraternità, nel giorno che faranno la loro entrata, ſe ſaranno confeſſati, & ſe communicaranno Indulgentia plenaria, e remiſsione di tutti li loro peccati.

Ancora cōcede perpetuamente a tutti quelli, che ſono, & che per tēpo auenire ſarāno di detta Confraternità in articolo di morte ſe ſaranno pētiti,e cōfeſſati, ouero ſe non ſe ſaranno poſſuti cōfeſſare, & che vna volta,o con la bocca, o con il core,inuocaranno il Santiſsimo Nome di Gieſu,

con-

conseguiscano Indulgentia plenaria, e remissione di tutti li loro peccati, come di tutto amplamẽte appare per suo Breue, dato sotto li 28. di Ottobre, 1580. anno nono del suo Pontificato.


LA Santa mem. di Papa Sisto V. hauendo notitia che la fel. rec. di Papa Pio Quarto nella erettione che fece della sudetta Confraternità del Santiss. Corpo di Christo nella Chiesa di SS. Celso, e Giuliano di Roma, & a similitudine de gl'altri Confrati assolue ciascuno delli Confratri di essa Confraternità, da qual si vogli scommunica, suspensione, & interdetto, & da altre sententie censure, e pene Ecclesiastiche, imposte dalle leggi, o da gli huomini, in qual si vogli occasione, & causa, dalle quali in qual si vogli modo siano legati, e questo solamẽte per poter conseguire l'effetto dalla sua Bolla di sopra spedita, concede alla detta Confraternità, licentia di poter aggregare a se qual si vogli Confraternità, che fussi instituita, o da instituirsi in qual si voglia loco, sotto il nome del Santissimo Corpo di Christo, come membra al capo, & queste cosi aggregate, o inanzi, o dopò questa Bolla farle partecipi di tutte le Indulgentie già concesse, & da concedersi per l'auuenire da S. Sãtità, & da tutti li altri Sommi Pontefici che verrãno, & le sudette cose talmente approba, & confer

ma che in qual ſi voglia reuocatione , ſuſpenſio-
ne, & modificatione di Bolle, non vole che ſi cō-
préda queſta, & coſi vole, che tutti li giudici hab
biano da giudicare , che queſta reſti ſempre fer-
ma , & ſalda nel ſuo valore, come appare ampla-
mẽte per ſüa Bolla piombata, data ſotto li 15. di
Luglio, 1587. Anno terzo del ſuo Pontificato.



Tauola

TAVOLA
DI QVANTO SI CONTIENE IN QVESTI DECRETI.

Contu-

grega-

siglieri

